

Tribunale di Verona. Non basta il modello di rappresentanza che viene in genere previsto per le liti

# Avvocato-mediatore: procura ad hoc

## Va conferito il potere di conciliare e transigere la controversia

Marco Marinaro

Le parti possono conferire **procura speciale** ad altri soggetti, compresi i loro difensori, per farsi rappresentare nel **procedimento di mediazione**. Tuttavia, occorre che sia conferito uno specifico potere di partecipare alla mediazione non risultando sufficiente la procura alle liti contenente il potere di rappresentare l'assistito dinanzi al giudice all'udienza di prima comparizione e di conciliare e transigere la lite.

Le conclusioni sono contenute nell'ordinanza del **Tribunale di Verona** dell'11 maggio 2017 (estensore Vaccari) che in una controversia bancaria è stato chiamato a verificare il corretto esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta.

Il giudice scaligero chiarisce espressamente di non poter condividere l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui, ai fini dell'assolvimento della detta condizione di

procedibilità, assume come indispensabile la partecipazione delle parti personalmente (assistite dai difensori) e non solo quella dei loro difensori (sul punto in esame, ex multis, Tribunale Firenze 19 marzo 2014; Tribunale Pavia 9 marzo 2015; Tribunale Vasto 9 marzo 2015; Tribunale Roma, 19 febbraio 2015; Tribunale Roma, 14 dicembre 2015).

Per il tribunale di Verona nessuna norma vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire a esso una procura a conciliare può essere rinvenuto nell'articolo 83 del Codice di procedura civile e ciò spiega legittima la ragione per cui detta facoltà viene solitamente inserita nelle procure alle liti.

Nell'ordinanza in commento (che riprende le motivazioni già espresse dal medesimo giudice nella sentenza del 28 settembre 2016) il giudice motiva la sua diversa interpretazio-

ne esaminando le conseguenze cui conduce la diversa tesi giurisprudenziale. La stessa infatti determinerebbe una disparità di trattamento tra la parte che ha interesse alla realizzazione della condizione di procedibilità (generalmente si tratta della parte che intende agire in giudizio) e le sue controparti, perché sola la prima sia esposta alla grave sanzione processuale ipotizzata.

In tal modo si favorirebbe addirittura l'atteggiamento dilatorio della parte convenuta poiché questa potrebbe continuare, per un periodo di tempo indefinito a farsi rappresentare in mediazione dal suo difensore, impedendo la realizzazione del presupposto processuale e con essa l'accesso alla giustizia dell'attore.

Questo rilievo conduce ad escludere che, anche a voler ritenere che il legislatore abbia previsto come obbligatoria la presenza personale della parte al procedimento di mediazione, l'inosservanza di tale prescri-

Quotidiano del  
**Diritto** 24



TAR TOSCANA

**Concorsi pubblici senza riserva per i residenti**

di **Guglielmo Saporito**

Il pubblico concorso non può essere riservato ai residenti: lo ricorda il Tar Toscana a un Comune fiorentino. I concorsi vedono platee sempre più ampie di aspiranti, ma c'è il rischio di concorsi vanificati da successive dimissioni o mobilità.

quotidianodiritto.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'analisi

zione possa determinare l'improcedibilità della domanda giudiziale, anche qualora fosse l'attore a partecipare alla mediazione tramite il suo difensore.

Nel caso di specie, l'attrice era stata rappresentata in mediazione non dal suo difensore ma da un avvocato da questi delegato ed il giudice ritiene che la mediazione debba essere nuovamente svolta. A tale conclusione perviene dopo aver esaminato la procura in virtù della quale tale soggetto era intervenuto alla procedura stragiudiziale: infatti, l'attrice aveva prodotto un mandato alle liti nel quale essa aveva conferito al proprio difensore il potere di rappresentarla davanti al giudice nell'udienza di cui all'articolo 183 del Cpc e di conciliare e transigere la lite; così il tribunale conclude che «è evidente quindi come nessuno specifico potere di partecipare al procedimento di mediazione essa avesse attribuito al proprio difensore e tantomeno quello di delegarlo a terzi».